



COMUNE DI VO'

Provincia di Padova

ORIGINALE

N°14 del 21-04-2022 Reg. deliber.	Ufficio competente TRIBUTI
---	--------------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

O G G E T T O

OGGETTO	Approvazione tariffe tributo TARI (Tributo Servizio Rifiuti) - anno 2022
----------------	--

Oggi **ventuno** del mese di **aprile** dell'anno **duemilaventidue** alle ore **16:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in sessione Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica, il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Martini Giuliano	Presente	Calaon Lisa	Presente
Polito Erika	Presente	Rigoni Piergiorgio	Presente
Facchin Mauro	Assente	Zampella Andrea	Presente
Veronese Claudio	Presente	Ghiotto Renzo	Presente
Schiavon Nico	Presente	Mion Monica	Presente
Toniolo Luca	Presente	Malandrin Ivan	Assente
Turetta Alessio	Presente		

Presenti 11 Assenti 2

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Fortin Paolo.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Martini Giuliano nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Fungono da scrutatori i Sigg.:

Turetta Alessio

Calaon Lisa

Mion Monica

OGGETTO	Approvazione tariffe tributo TARI (Tributo Servizio Rifiuti) - anno 2022
---------	--

PROPOSTA N. 15 DEL 06-04-2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che la Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) dai commi 639 al 704, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014 che prevede la suddivisione in tre tributi fra i quali il Tributo Servizio Rifiuti – TARI (commi dal 641 al 668);
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale approvata in questa stessa seduta, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina del tributo TARI (Tributo servizio rifiuti);

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 03.07.2019, esecutiva, con la quale veniva nominato il Responsabile dei tributi ICI, TARSU, TOSAP, TARES e IUC (IMU-TASI-TARI);

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1 della Legge 147/2013:

650. La TARI e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RITENUTO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

RICHIAMATA la successiva delibera ARERA n. 363/2021/R/Rif ad oggetto: "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ";

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti;

ATTESO che il nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

VISTE le modifiche apportate al testo unico ambiente (TUA) con il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva comunitaria n. 851/2018 sull'economia circolare;

PRESO ATTO in particolare che è stato riformulato l'articolo 198 del TUA sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani ed intervenendo:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all'art. 183 del D.lgs. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006;
- sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all'art. 218 del D.lgs. 152/2006.

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n.443/2019 e dalle successive, confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe si utilizzano tali coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, di cui al D.P.R. 158/1999, rispettando i coefficienti minimi e massimi previsti, utilizzandoli in maniera diversificata, in modo tale da evitare aumenti rilevanti fra le utenze delle categorie di utenza sia domestiche che non domestica, come indicato nell'allegato sub B);

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

“169. Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

PRESO ATTO che:

- l'art.3, comma 5-quinquies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- che l'art. 3, comma 5-sexiesdecies dello stesso decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, dispone la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

VISTE le seguenti deliberazioni di:

- Giunta Comunale n. 25 del 12.04.2022, avente ad oggetto “Proposta al Consiglio Comunale di approvazione Piano Economico Finanziario per la gestione integrata dei rifiuti urbani – periodo 2022-2025”;

- Giunta Comunale n. 26 del 12.04.2022 avente ad oggetto “Proposta al Consiglio Comunale di approvazione tariffe tributo TARI (Tributo Servizio Rifiuti) – anno 2022”;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. approvata in questa stessa seduta, con la quale viene deliberata l'approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione rifiuti urbani pluriennale 2022-2025, che, per l'anno 2022 tiene conto sia dei costi fissi, sia dei costi variabili, per un totale di € 307.742,00 come di seguito indicato:

DENOMINAZIONE	ANNO 2022
COSTI FISSI	€ 32.730,00
COSTI VARIABILI	€ 275.012,00
TOTALE	€ 307.742,00

TENUTO CONTO che tale importo sarà pertanto ripartito tra le utenze come stabilito dalla delibera Arera n. n. 363/2021/R/RIF;

TENUTO CONTO altresì che si intende ripartire la previsione dei costi nella misura del 62% per le utenze domestiche e 38% per le utenze non domestiche;

RITENUTO che ai fini della determinazione delle tariffe TARI si è tenuto conto del contributo MIUR per il servizio rifiuti delle scuole statali;

PRESO ATTO che il “Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente” di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 è fissato nella misura pari al 5% anche per l'anno 2022;

RITENUTO pertanto di proporre l'approvazione delle tariffe del tributo TARI determinate, come indicato nell'allegato sub A), al fine di assicurare la copertura integrale dei costi di cui al PEF 2022 sopra citato;

RITENUTO di proporre che il versamento del tributo TARI per l'anno 2022, sia effettuato in numero di 2 (due) rate con scadenza nei mesi di maggio e novembre 2022, consentendo inoltre il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata;

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali»;

DELIBERA

- 1) di approvare le tariffe del tributo TARI (Tributo Servizio Rifiuti) per l'anno 2022, come indicato nell'allegato sub A);
- 2) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario anno 2022 approvato;

-
- 3) di stabilire il versamento del tributo TARI per l'anno 2022, in numero di 2 (due) rate con scadenza nei mesi di maggio e novembre 2022, consentendo inoltre il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata;
 - 4) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5%;
 - 5) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Sono presenti le dipendenti Castellin Gloria dell'Ufficio Tributi e Bellotto Virginia dell'Ufficio Ragioneria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della proposta di deliberazione n. 15 del 06.04.2022;

UDITA l'illustrazione dell'Assessore Calaon Lisa;

ACQUISITI i pareri espressi dall'Ufficio competente ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

La proposta di deliberazione viene messa ai voti:

Su numero 11 Componenti il Consiglio presenti e n. 11 Componenti il Consiglio votanti;

Con n. 11 voti favorevoli unanimi, resi per levata di mano;

Con n. 0 voti contrari;

Con n. 0 astensioni;

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione n. 15 del 06.04.2022.

= = =

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco Presidente, Dr. Giuliano Martini,

Ai sensi del IV comma dell'art. 134 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267,

CONSIDERATA l'urgenza di dar corso agli adempimenti di competenza di questa Amministrazione;

Su numero 11 Componenti il Consiglio presenti e n. 11 Componenti il Consiglio votanti;

Con n. 11 voti favorevoli unanimi, resi per levata di mano;

Con n. 0 voti contrari;

Con n. 0 astensioni;

D E L I B E R A

di attribuire alla presente deliberazione carattere di eseguibilità immediata.

OGGETTO	Approvazione tariffe tributo TARI (Tributo Servizio Rifiuti) - anno 2022
---------	--

IL Sindaco
Martini Giuliano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Vice Segretario Comunale
Fortin Paolo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.